



COMUNE DI SEGUSINO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, del 31.05.2014)

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</i>	3
<i>Articolo 2 - Determinazione delle aliquote</i>	3
<i>Articolo 3 - Dichiarazione e Comunicazione</i>	3
<i>Articolo 4 - Versamenti</i>	4
<i>Articolo 5 - Accertamenti TASI e IMU</i>	4
<i>Articolo 6 - Sanzioni ed interessi</i>	5
<i>Articolo 7 - Riscossione Coattiva</i>	5
<i>Articolo 8 - Rimborsi</i>	6
<i>Articolo 9 - Contenzioso</i>	6
<i>Articolo 10 - Funzionario Responsabile TASI e IMU</i>	6
<i>Articolo 11 - Servizi indivisibili</i>	6
<i>Articolo 12 - Rinvio ad altre norme</i>	6
TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI	6
<i>Articolo 13 - Entrata in vigore</i>	6
TITOLO III - ALLEGATI	7
<i>TASI - Allegato A)</i>	7

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione e la riscossione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." costituita da :
 - a) Tributo per i Servizi Indivisibili, denominato "**TASI**", in conformità dell'articolo 1 – commi 669 – 679, 681 al 705 della Legge 147/2014, destinata a coprire i costi dei servizi indivisibili del Comune, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - b) Imposta Municipale Propria, denominata "**IMU**", istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dell'articolo 1 - comma 707 lettere b) e d) della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A01, A08 e A09;
 - c) Tariffa corrispettiva, di seguito denominata "**TARI**", per la gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell'articolo 1 - commi 668 e successivi della legge di stabilità 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; e relativi atti normativi di applicazione.
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'articolo 198 - comma 2, del predetto Decreto Legislativo
3. Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle contenute nell'articolo 1 - commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si utilizzano le disposizioni contenute nei Specifici Regolamenti applicativi e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 2 - Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali, le aliquote TASI e IMU;
2. La delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 - comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine fissato dalle norme statali.
3. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Articolo 3 - Dichiarazione e Comunicazione

1. Nei casi in cui le disposizioni contenute nei relativi Regolamenti **TASI e IMU** nonché le leggi vigenti, prevedano l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno dell'avvenuta variazione.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute nel medesimo termine indicato. Nell'ipotesi di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta;

3. I soggetti passivi individuati dal Regolamento "**TARI**", hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i termini previsti dal Regolamento Consortile.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

Articolo 4 - Versamenti

1. I versamenti, le modalità e le rispettive scadenze, delle TASI, IMU e TARI sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti.
2. Il Soggetto Gestore della TARI non potrà comunque richiedere pagamenti nei mesi coincidenti con il pagamento dell'IMU e TASI.
3. Il versamento di:
 - a) **TASI** e **IMU** deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
 - b) **TARI** tramite apposito bollettino postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, Pos e carte telematiche, e bonifici bancari.
4. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1 - comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per ciascun tributo (TASI - IMU) per importi annui inferiori ad € 12,00.

Articolo 5 - Accertamenti TASI e IMU

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11 - comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, o altra forma di Legge, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione dell'imposta.

6. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni anno d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 6 - Sanzioni ed interessi

1. Le violazioni all'**IMU** e al **TASI** sono punite:
 - a) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di € 50,00.
 - b) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00.
 - c) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 16 - comma 2 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
2. Le sanzioni previste dal precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento dell'imposta, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
4. Nel caso di ritardo od omesso versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
6. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
7. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Per l'applicazione di violazioni, interessi e spese **TARI** si rimanda dal Regolamento per l'applicazione della stessa.

Articolo 7 - Riscossione Coattiva

1. Le somme **TASI** e **IMU**, liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
Il Soggetto Gestore **TARI** provvede alla riscossione coattiva della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente/utente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6 - comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 4 - comma 5, del presente regolamento.

Articolo 9 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Lo specifico Regolamento disciplina in materia di Contenzioso ed autotutela la TARI

Articolo 10 - Funzionario Responsabile TASI e IMU

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 11 - comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, designa uno o più Funzionari cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Tributo o dell'Imposta
2. Il Funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone rimborsi.

Articolo 11 - Servizi indivisibili

1. Il Regolamento per l'applicazione della TASI individua i servizi indivisibili.
2. Le schede dei servizi indivisibili, di cui all'allegato A) del Presente Regolamento, indicati analiticamente e relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, sono approvati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione di Bilancio di previsione, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica previsti dall'articolo 174 del D.Lgs 267/2000.

Articolo 12 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente regolamento, costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO III - ALLEGATI

TASI – Allegato A)

Schede analitiche schede dei servizi individuati e relativi costi

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA

**Costo presunto: €
37.025,00**

Il servizio attinente allo svolgimento delle funzioni di sicurezza svolte dal Comune sul territorio (polizia locale)

Allocazione di Bilancio: Titolo 1 Funzione 03

Esclusioni: spese finanziate con proventi del Codice della Strada

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**Costo presunto: €
48.987,04**

Il servizio attinente l'illuminazione pubblica delle strade, delle piazze, e degli spazi pubblici compresa la manutenzione dei relativi impianti

Allocazione di Bilancio: Titolo 1 Funzione 08 Servizio 02

Esclusioni: spese finanziate con proventi del Codice della Strada

SERVIZI CIMITERIALI**Costo presunto: €
1.800,00**

Il servizio di gestione e pulizia dei cimiteri, per la parte destinata a garantire la piena accessibilità e fruibilità al pubblico dei relativi spazi

Allocazione di Bilancio: Titolo 1 Funzione 10 Servizio 05

Esclusioni: parte di spesa relativa a servizi che sono forniti su richiesta del singolo utente e rimborso mutui finanziati con Fondo Sviluppo Investimenti

SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE**Costo presunto: €
135.827,03**

Il servizio di gestione e manutenzione delle strade e delle relative pertinenze

Allocazione di Bilancio: Titolo 1 Funzione 08 Servizio 01

Esclusioni: spese finanziate con proventi del Codice della Strada e parte di spesa relativa a servizi che sono forniti su richiesta del singolo utente e rimborso mutui finanziati con Fondo Sviluppo Investimenti

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E CONTRO IL RANDAGISMO

**Costo presunto: €
16.809,80**

Il servizio di gestione, gestione pulizia e manutenzione di parchi e di giardini e del verde pubblico oltre che del servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi e la gestione dei canili municipali (L. 281/1991)

Allocazione di Bilancio: Titolo 1 Funzione 09 Servizio 06

: